Codice A1816A

D.D. 29 maggio 2019, n. 1874

R.D. n. 523/1904 - P.I. n. 6282 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del ponte Bergamaschi sul Fiume Bormida in comune di Bergolo (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Bergolo (CN).

In data 16/05/2019 il Comune di Bergolo ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto e di conseguenza è stato avviato il relativo procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo redatti dall'Associazione Temporanea Professionale Arch. Roberto Pestarino con studio in Tagliolo Monferrato (AL) ed Ing. Aldo Priarone con studio in Ovada (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

• Interventi di ricalibratura della sezione di deflusso del fiume Bormida per circa 100 m a monte e 70 m a valle del ponte comunale della s.c. Bergamaschi mediante movimentazione del materiale in alveo e completamento delle opere di difesa idraulica delle spalle del ponte mediante realizzazione di gabbionate.

Il progetto presentato è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Bergolo n. 11 del 14/05/2019 e pertanto non si dà luogo alle pubblicazioni di legge.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza, la realizzazione dei relativi interventi di manutenzione straordinaria previsti in progetto possono essere ritenuti ammissibili, ai sensi del R. D. n. 523/1904, con il rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- la realizzazione delle gabbionate per la protezione antierosiva dei rilevati di accesso al ponte dovrà essere realizzata perfettamente in sagoma con i profili della spalla e dei relativi puntoni senza determinare nessuna interferenza con la sezione idraulica dei "fornici a V" laterali alla campata centrale;
- il materiale proveniente dalle operazioni di ricalibratura della sezione di deflusso a scavalco del ponte potrà essere reimpiegato esclusivamente in alveo e/o a imbottimento a tergo delle nuove gabbionate e per la risagomatura dei rilevati a quarto di cono in corrispondenza della spalla.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bergolo, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all' istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. l'eventuale materiale di risulta proveniente dagli interventi di ricalibratura della sezione di deflusso potrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni d' alveo o ad imbottimento spondale nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 3. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli eventuali interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo necessari per la formazione del cantiere, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zona di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
- 4. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di <u>anni uno</u>, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 7. <u>il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo P.E.C., l'inizio e l'ultimazione dei lavori</u>, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, <u>nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori</u>; <u>ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;</u>
- 8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- 9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
- 10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- 12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
- 13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore Luca Menardi